



## REPUBBLICA ITALIANA

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Capitaneria di Porto di Manfredonia

### ORDINANZA N° 07/2017

#### **Disciplina della navigazione in prossimità della costa Zone di mare interdette alla navigazione**

Il Capo del Compartimento Marittimo di Manfredonia,

- VISTO** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTE** le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9 comma 2° della Legge n. 172/2003 sopra richiamata;
- VISTO** il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
- VISTA** l'Ordinanza Balneare della Regione Puglia, con particolare riguardo alla disciplina delle zone di mare riservate alla balneazione;
- RITENUTO NECESSARIO** disciplinare organicamente i limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Manfredonia, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- TENUTO CONTO** che la costa di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Manfredonia è caratterizzata da elevata presenza turistica;
- VISTI** gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

### ORDINA

#### Articolo 1

##### **(Divieto di navigazione in prossimità della costa)**

Durante la "stagione balneare", così come definita dalla Regione Puglia con propria Ordinanza Balneare, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Manfredonia, che si estende dal territorio del Comune di Chieuti al Comune di Zapponeta entrambi inclusi, **la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è interdetta alla navigazione a motore alle unità da diporto e/o a vela**, compresi i "natanti da spiaggia" (piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini), **nonché all'ormeggio/stazionamento ed ancoraggio delle suddette unità navali**, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque.

**"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE**

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



**Articolo 2**  
**(Istituzione della fascia di rispetto)**

L'attraversamento da parte delle unità a motore e/o vela della fascia di ulteriori metri 50 da quella innanzi detta, interdetta alla navigazione (200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco), è consentito solo a lento moto, con rotta perpendicolare, se finalizzato a raggiungere la costa.

**Articolo 3**  
**(Corridoi di lancio/atterraggio)**

L'attraversamento delle unità a motore e/o a vela (compresi i piccoli natanti da spiaggia sopra richiamati) nella fascia di mare come definita nell'Art. 1, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

**Articolo 4**  
**(Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)**

Fermi restando i divieti di navigazione di cui all'articoli 1, durante la stagione balneare su indicata, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 mt.(per le spiagge e scogliere basse) ed i 100 metri (per le scogliere a picco) ed i 1000 (mille) metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

**Articolo 5**  
**(Disposizioni finali)**

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno di affissione all'Albo di questo Ufficio.
2. Norme piu' restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo di Circondario Marittimo.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni di categoria/Sodalizi nautici interessati e con l'affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi da essa dipendenti, con l'inclusione nel sito internet istituzionale [www.manfredonia.guardiacostiera.it](http://www.manfredonia.guardiacostiera.it) alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e/o dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.
5. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga ogni precedente provvedimento con essa incompatibile.-

Manfredonia , 18 Maggio 2017

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Nicola LATINISTA